

MOBILITÀ 2022-2023

VADEMECUM





CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- Il docente che ha ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola;
- il docente che ha ottenuto la titolarità su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale.
- Il docente che ha ottenuto il movimento in II fase nello stesso comune da posto comune a sostegno e viceversa nonché per la mobilità professionale;
- per il posto comune, il docente titolare su sostegno ancora sottoposto al vincolo quinquennale di permanenza su tale tipo di posto (ai fini del computo del quinquennio si valuta l'anno in corso).
- i docenti neoassunti da GPS con supplenza finalizzata al ruolo – incarico ai sensi del D.L. 73/2021, articolo 59, comma 4.
Questi, definitivamente assunti in ruolo, POTRANNO PRESENTARLA il prossimo anno per l'a.s. 2023/24.



CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

I DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO NELL'A.S. 2021/22:

Se, per l'a.s. 2022/23, NON PRESENTANO domanda o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall'a.s. 2021/22:

- NON POTRANNO richiedere mobilità, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per l'a.s. 23/24. Potranno presentare domanda di mobilità per l'a.s. 24/25.
- NON POTRANNO richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL/2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per gli aa.ss. 22/23 e 23/24. Potranno presentare domanda per l'a.s. 24/25.

Se, per l'a.s. 2022/23, PRESENTANO domanda di trasferimento:

- Ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico "comune" o "distretto"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per gli aa.ss. 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
- Ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico "comune", "distretto" o "provincia"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
- Non potranno richiedere il passaggio di cattedra e di ruolo, l'assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per gli aa.ss. 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda per il 25/26.



CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

I DOCENTI IMMESSI IN RUOLO NELL'A.S. 2020/21 :

Se, per l'a.s. 2022/23, NON PRESENTANO domanda di trasferimento o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall'a.s. 2020/21:

- Potranno richiedere mobilità per il 23/24.
- Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste³, per il 22/23.
Potranno presentare domanda per il 23/24.

Se, per l'a.s. 2022/23, PRESENTANO domanda di trasferimento:

- Ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico "comune" o "distretto"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25.
Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
- Ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico "comune", "distretto" o "provincia"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 2), per il 22/23-23/24-24/25.
Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi NON POTRANNO richiedere il passaggio di cattedra e di ruolo, l'assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25.

Potranno presentare domanda per il 25/26.



CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

I DOCENTI ASSUNTI FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 2019/20:

- se ottengono il movimento nel comune di attuale titolarità o fuori comune ma con codice puntuale di scuola: si bloccano, salvo le deroghe previste (1), per i prossimi 3 aa.ss. (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

(N.B.): Per i movimenti provinciali: avranno il vincolo triennale, a decorrere dal 2022/23, solo se otterranno la scuola con scelta analitica (es. "IC Galilei"). Se, al contrario, otterranno il movimento con scelta sintetica del codice "comune" (anche ove ci sia una sola scuola) o del "distretto" non saranno soggetti ad alcun vincolo. In quest'ultimo caso bisognerà però fare attenzione che il codice del "comune" o del "distretto" (compreso il "sub comunale" per le città metropolitane) non coincida con il comune di attuale titolarità. Infatti, anche in questi casi scatterà il vincolo triennale per aver ottenuto una scuola all'interno del comune di attuale titolarità (ciò può succedere nei trasferimenti da sostegno a comune e viceversa o nei passaggi di cattedra e di ruolo).

- se ottengono il movimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico "comune" e "distretto"): si bloccano, salvo le deroghe previste (2), per i prossimi 3 aa.ss. (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

(N.B.): Per i movimenti interprovinciali: In questo caso, il vincolo, a decorrere dal 2022/23, a differenza del trasferimento provinciale, opera indipendentemente dalla preferenza utilizzata nella domanda: scuola con scelta analitica o scelta sintetica del codice del "comune", del "distretto" o di quello della "provincia").



CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

In entrambi i casi non c'è nessun vincolo per richiedere l'assegnazione provvisoria oppure l'utilizzazione oppure assumere incarichi supplenza annuale su altro ruolo ai sensi dell'art. 36 CCNL/2007 per l'a.s. 22/23.

IMPORTANTE: questo passaggio, che riguarda gli assunti prima del 2019/20, come si può evincere dalla lettura del contratto, **NON E' ESPLICITAMENTE INDICATO NEL CONTRATTO STESSO**, ma discende da un'interpretazione ad excludendum, fatta dal funzionario del MI, durante uno degli incontri sull'ordinanza. Pertanto vi consigliamo di attendere una nostra precisazione in merito nei prossimi giorni, dato che è stata nostra premura chiedere che questa interpretazione venga messa per iscritto con apposita FAQ o circolare . In assenza di tale precisazione non possiamo considerare **CON CERTEZZA** gli assunti prima del 2019/20 esclusi dai nuovi vincoli del contratto (che per questa e per molte altre ragioni ricordiamo che non abbiamo firmato) .



CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Trasferimenti da posto di sostegno a posto comune

Per il posto comune, il docente titolare su sostegno che ha superato il vincolo quinquennale di permanenza su tale tipo di posto (ai fini del computo del quinquennio si valuta l'anno in corso), sempre che non sia sottoposto al vincolo triennale di cui sopra. Pertanto, possono presentare domanda su posto comune i docenti titolari su posto di sostegno dall'a.s. 2017/18 e precedenti.

I trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune vengono realizzati:

- sul 100% dei posti disponibili per l'a.s. 2022/23
- sul 75% dei posti disponibili per l'a.s. 2023/24
- sul 50% dei posti disponibili per l'a.s. 2024/25.

I docenti titolari su posto di sostegno non possono ottenere il trasferimento su posto comune in caso vi sia esubero provinciale nel posto/classe di concorso richiesta.

I trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza vengono effettuati nella seconda fase del movimenti (quella tra comuni della stessa provincia), anche se tra scuole dello stesso comune.

1. Il vincolo non si applica: a) ai docenti beneficiari delle precedenzae di cui all'articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
2. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenzae di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
3. Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di 6 gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

➤ PER I DESTINATARI DELLE PRECEDENZE E' BENE, COME OGNI ANNO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SCELTA E ALL'ORDINE DELLE PREFERENZE

- Per chi usufruisce delle precedenze di cui alla legge 104/92 vanno messe al primo posto tutte le scuole di residenza del disabile o l'intero comune.
Attenzione: nella dichiarazione personale è necessario attestare, negli allegati, di aver usufruito, nel corrente a.s., dei giorni di permesso.
- Per chi usufruisce della precedenza per il coniuge militare
Attenzione ad inserire come prima preferenza il comune in cui si trova la caserma del coniuge militare trasferito d'autorità.
- Per chi usufruisce della precedenza per mandato amministrativo
Attenzione ad inserire come prima preferenza il comune in cui si esplica il mandato.

INOLTRE

- Per i docenti titolari su sostegno
Attenzione ad inserire negli allegati il possesso del titolo sostegno e l'anno di conseguimento.
- Per i passaggi di ruolo
Attenzione: dichiarare il superamento dell'anno di prova.